

Trento, lì 8 ottobre 2015

Oggetto: intermediazione assicurativa nella gestione dei contratti in forma collettiva

Con l'entrata in vigore del Regolamento Ivass n. 8/2015 disciplinante "la *definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra Imprese di assicurazioni, intermediari e clientela*", l'Ivass ha disciplinato, fra le varie, la gestione dei contratti in forma collettiva modificando l'art. 56 del Regolamento n. 5/2006. In particolare nell'attuale formulazione, tra gli adempimenti connessi alla sottoscrizione di contratti in forma collettiva, vi è l'obbligo di esecuzione del test di adeguatezza rispetto non soltanto al contraente della polizza collettiva ma a ciascun assicurato. La nuova regolamentazione si applica:

- alle polizze collettive sottoscritte **dopo l'entrata in vigore** della nuova normativa;
- alle polizze collettive in essere e con **adesione dell'assicurato successiva all'entrata in vigore** della modifica regolamentare;
- alla singola **posizione assicurata** che ha aderito in precedenza alla polizza collettiva ma **richiede** in corso di contratto una **modifica contrattuale** (es. aumento massimale di polizza);
- alle **polizze senza tacito rinnovo** sia che si proponga il rinnovo alle medesime condizioni che, a maggior ragione, nel caso di modifiche contrattuali.

Non si applica invece l'adempimento in tema di adeguatezza alle polizze collettive con tacito rinnovo, in quanto la posizione assicurativa continua nella stessa misura ed alle stesse modalità dell'adesione originaria.

Dato che tale previsione, applicata indistintamente a tutti i contratti collettivi, comporta notevoli aggravii a carico dell'intermediario sia in termini di adempimenti che di costi di gestione, l'Associazione Italiana Brokers ha rivolto un quesito all'Ivass a maggior chiarimento. L'Autorità di Vigilanza si è espressa con una nota circoscrivendo l'ambito di applicazione della norma. In particolare, **esclude l'obbligo della verifica dell'adeguatezza** nei seguenti casi:

- **polizze collettive** in cui **l'assicurato non sostiene l'onere del premio**;
- **polizze collettive** concluse **in esecuzione di un contratto collettivo nazionale di lavoro** ovvero **integrativo aziendale in ragione dell'obbligatorietà dell'adesione** al contratto assicurativo;
- casi di esclusione già regolamentati nella normativa vigente (art. 107 codice delle assicurazioni, come richiamato nell'art. 3 del Regolamento Isvap n. 5/2006).

In tutti gli altri casi, permane in capo all'intermediario l'onere della valutazione dell'adeguatezza che non potrà comunque essere delegata al contraente medesimo.

Alla stregua di quanto precede, occorre quindi capire se la CR/BCC nella promozione delle polizze collettive a favore della clientela, svolga o meno attività di intermediazione. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Isvap n. 5/2006 è considerata attività di intermediazione “*la stipulazione di contratti in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso.” In questi casi il contraente della polizza collettiva assume la qualifica di intermediario ed è soggetto agli obblighi della normativa di settore, per cui è tenuto alla consegna della documentazione precontrattuale e deve effettuare la valutazione dell'adeguatezza degli assicurati al momento della loro adesione.*

In tale contesto, le polizze collettive gestite dalle CR/BCC per il tramite di Assicura Broker possono essere ricondotte a due differenti tipologie di contratti:

- a) *polizze collettive ad adesione obbligatoria* (ad es. polizze infortuni dipendenti o infortuni correntisti);
- b) *polizze collettive ad adesione facoltativa* (ad es. diaria da ricovero ospedaliero, polizza di responsabilità civile del capo famiglia ...).

Nello specifico, nel caso sub a) (**polizze di natura obbligatoria**), non c'è l'obbligo del pagamento del premio a carico dell'assicurato e la Banca, quale contraente della convenzione, non percepisce compenso per cui non svolge attività di intermediazione. Ciò significa che non è necessaria la verifica dell'adeguatezza ma solo l'obbligo di fornire apposita informativa precontrattuale.

Segnaliamo altresì che la CR/BCC non svolge attività di intermediazione nel caso previsto dall'art. 3 comma 6 del codice delle assicurazioni ovvero se la copertura è accessoria ad un prodotto o servizio e copre “(…) *i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti, anche se derivanti da incendio, furto o rapina con importo del premio annuale non eccedente cinquecento euro*” .

Diversamente nel caso sub b) (**polizze ad adesione facoltativa**) in cui è prevista la corresponsione del premio annuo o di una quota di premio a carico dell'aderente, si configurano conseguenze diversificate sul piano giuridico come di seguito riportato:

A) polizze collettive stipulate dalla CR/BCC con recupero del premio presso gli aderenti di importi uguali o inferiori al premio assicurativo e la Banca non percepisce provvigioni:

In assenza di un vantaggio economico per la banca, non c'è intermediazione assicurativa ex art. 3 comma 3 del Regolamento Ivass n. 5/2006. L'unico intermediario assicurativo è pertanto Assicura Broker.

A.1. La documentazione che vi verrà consegnata quale CONTRAENTE (Cassa Rurale/BCC) della POLIZZA collettiva è la seguente:

- Fascicolo dell'Intermediario Broker:

- Modello 7A di Assicura Broker
- Modello 7B di Assicura Broker;
- Questionario di adeguatezza per capire esigenze assicurative del Contraente;
- Fascicolo informativo redatto dalla Compagnia;
- Dichiarazione di ricezione della documentazione.

A.2. **La documentazione che andrà consegnata al CLIENTE aderente** alla polizza collettiva è la seguente:

- *Fascicolo dell'Intermediario Broker:*

- Questionario di adeguatezza per capire esigenze assicurative del Cliente;
- Fascicolo informativo redatto dalla Compagnia;
- Informativa privacy di Assicura Broker;
- Dichiarazione di ricezione della documentazione;
- Certificato di adesione.

B) polizze collettive stipulate dalla CR/BCC con recupero del premio presso gli aderenti per un importo superiore al premio pagato e/o la Banca percepisce provvigioni:

Trattasi del caso in cui la CR/BCC recupera una parte eccedente al premio pagato a titolo di compenso. Tale attività configura intermediazione da parte della Banca presupponendo un compenso ex art. 3 comma 3 del Regolamento n. 5/2006. Importante è che l'intermediario CR/BCC non rivesta allo stesso tempo la qualifica di intermediario del contratto assicurativo in forma collettiva e quello di soggetto beneficiario o vincolatario della prestazione assicurativa essendovi un conflitto di interessi secondo quanto disposto dal comma 1 bis dell'art. 48 del Regolamento Ivass n.5/2006.

B.1. la **documentazione che vi verrà consegnata quale CONTRAENTE (Cassa Rurale/BCC) della POLIZZA** è la seguente:

- *Fascicolo dell'Intermediario Broker:*

- Modello 7A di Assicura Broker;
- Modello 7B di Assicura Broker;
- Questionario di adeguatezza per capire esigenze assicurative del Contraente;
- Fascicolo Informativo redatto dalla Compagnia;
- Dichiarazione di ricezione della documentazione di cui sopra.

B.2. la **documentazione che andrà consegnata al CLIENTE aderente** alla polizza è la seguente:

- *Fascicolo dell'Intermediario Banca:*

- Questionario di adeguatezza per capire esigenze assicurative del Cliente;
- Fascicolo informativo redatto dalla Compagnia;
- Informativa privacy di Assicura Broker;
- Dichiarazione di ricezione della documentazione;
- Certificato di adesione.

A norma dell'art. 51 comma 2 del Regolamento Ivass n. 5/2006 l'informativa potrà essere fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole ed accessibile per il contraente.

La modalità di comunicazione e/o la tipologia di documentazione da fornire all'assicurato varia a seconda delle modalità di adesione alla polizza e dell'ammontare del premio.

Nello schema allegato, trovate le varie casistiche che abbiamo individuato.

Sulla base delle considerazioni sopra espresse ed al fine di agevolareVi nella determinazione degli adempimenti correlati alla gestione delle polizze collettive, Vi proponiamo in allegato un "percorso guidato" che Vi porterà a delle soluzioni diversificate, identificate da uno schema, in funzione delle risposte fornite.

Vi chiediamo gentilmente di applicare tale schema ad ogni singola polizza collettiva sottoscritta dalla CR/BCC classificandoci poi, nel modulo allegato, il tipo di polizza. Una volta analizzati i dati, sarà nostra cura contattarVi per la corretta gestione di questa tipologia di polizza.

A tal fine Vi preghiamo gentilmente di restituirci detto modulo entro il **30.10.2015** all'indirizzo istituzionale.banche@assicuragroup.it riportando nell'oggetto della e-mail "**gestione polizze collettive a favore di terzi**".

Rammentiamo che non è consentito far pagare in tutto o in parte il premio all'assicurato in assenza di un suo esplicito consenso.

Nel restare a disposizione per qualsiasi informazione e ringraziando per la collaborazione, cordiali saluti.


BROKER s.r.l.
Via Segantini, 23 - 38122 TRENTO
Part. IVA: 02036420228
RUJ-B000218639

All: c.s.

POLIZZE COLLETTIVE A FAVORE DI TERZI

Di seguito si classifica il tipo di polizza collettiva sottoscritta dalla CR/BCC a favore di terzi come emergente dall'esito del diagramma:

A. Polizze senza pagamento del premio da parte dell'assicurato:

-
-
-

B. Polizze con recupero del premio dal Cliente di importo uguale o inferiore al premio assicurativo e/o la CR/BCC non percepisce provvigioni e premio a carico del Cliente <=100 €

-
-
-

B.1. Polizze con recupero del premio dal cliente di importo uguale o inferiore al premio assicurativo e/o la CR/BCC non percepisce provvigioni e premio a carico del Cliente >100 €

-
-
-

C. Polizze con recupero del premio dal cliente per un importo superiore al premio assicurativo e/o la CR/BCC percepisce provvigioni e premio a carico del Cliente >100 €:

-
-
-

C.1. Polizze con recupero del premio dal cliente per un importo superiore al premio assicurativo e/o la CR/BCC percepisce provvigioni e premio a carico del Cliente <=100 €:

-
-
-

D. Polizze con recupero del premio dal cliente per un importo superiore al premio assicurativo e la CR/BCC percepisce provvigioni ed è beneficiaria o vincolataria della prestazione assicurativa:

-
-
-

Data, li _____

CR/BCC
(firma)